

Repertorio N. 28245

Raccolta N. 7335

Registrato a BARI

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

il 26.07.2004

Repubblica Italiana

n. 1

L'anno duemilaquattro, il mese di luglio, il giorno diciannove in Bari, nel mio studio alla Via De Rossi numero 16.

Innanzi di me Dottor Michele Labriola, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo,

si sono costituiti i signori


GIRONE Giovanni, professore universitario, nato a Bari il 10 aprile 1940, che interviene al presente atto nella qualità di Rettore pro-tempore e legale rappresentante della "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI" con sede in Bari alla Piazza Umberto

I n.1, ove per la carica domicilia, codice fiscale: 90002170720, Partita IVA: 01086760723,

autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2004 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", nonchè in forza del decreto rettorale del 16 luglio 2004 (n.8395) che in originale si allega sotto la lettera "B";

CAMPISANO Carlo Gianluigi, imprenditore, nato a Catania il 23 giugno 1953 e residente in Mascalucia (CT) alla Via Treviso n. 16 (cf: CMP CLG 53H23 C351K), che interviene al presente

atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "HITEC 2000 s.r.l." capitale sociale Euro 250.000,00 interamente versato, con sede in Gravina di Cata-



nia (CT) alla Via Giorgio Arcoleo n. 4, codice fiscale e i-

scrizione al Registro delle Imprese di Catania n.

03708700871, costituita il 28 marzo 2000 a Catania, in Italia,

a quest'atto autorizzato con verbale del Consiglio di Ammini-

strazione di detta società in data 23 giugno 2004, che in co-

pia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "C";

BALDINI Mario, imprenditore, nato a Lussemburgo il 31 marzo

1927, che interviene al presente atto nella qualità di

Amministratore Unico della società "CO.BA. COSTRUZIONI BARE-

SI - S.p.A." capitale sociale Euro 412.800,00 con sede in

Bari alla Via Peucetia n. 80, ove per la carica domicilia,

codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari

n. 01008790725, costituita il 19 dicembre 1977 a Bari, in I-

talia;

FAVIA Pietro, professore universitario, nato a Bari il 19 no-

vembre 1961 e residente in Bari alla Via Putignani n.200 (cf:

FVA PTR 61S19 A662B);

BARCA Lorenzo, ingegnere, nato a Napoli il 26 settembre 1939

e residente a Roma, Vicolo dei Tabacchi n. 6 (cf: BRC LNZ

39P26 F839G);

d'AGOSTINO Riccardo, professore universitario, nato a Napoli

il 17 giugno 1942 e residente in Bari alla Via Dalmazia n.

191 (cf: DGS RCR 42H17 F839C);

FRACASSI Francesco, professore universitario, nato a Minervi-

no Murge il giorno 11 maggio 1959 e residente a Triggiano,

Via S. Giorgio n. 1/B (cf: FRC FNC 59E11 F220D).

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunziano di accordo tra di loro e col mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto al quale premettono:

- che con Decreto Rettorale del 13 gennaio 2004 n. 289, è stato emanato il "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DI BARI E LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITA' DELLO STESSO", con il quale è stata, fra l'altro, prevista la partecipazione dell'Università di Bari alle società "Spin-Off", determinandone le modalità.


Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

A) E' costituita tra la "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI", le società "HITEC 2000 s.r.l." e "CO.BA. COSTRUZIONI BARESIS.p.A.", ed i signori FAVIA Pietro, BARCA Lorenzo, d'AGOSTINO Riccardo e FRACASSI Francesco, una società a responsabilità limitata denominata "PLASMA SOLUTION s.r.l.".

B) La sede della società è in Bari.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, le parti dichiarano che l'attuale indirizzo è in Via Crobona n. 4, presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Bari.

La variazione di detto indirizzo potrà avvenire, ai sensi



dell'art. 111 ter delle norme di attuazione del D.Lgs. n. 6/2003, senza che ciò comporti modifica dell'atto costitutivo.

C) Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila/00) ed è diviso in quote proporzionali al valore del conferimento di ciascun socio.

Detto capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI" per una quota di Euro 2.000,00 (duemila/00) pari al 10% del capitale sociale,

- "HITEC 2000 s.r.l." per una quota di Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) pari al 24% del capitale sociale,

- "CO.BA. COSTRUZIONI BARESI - S.p.A." per una quota di Euro 2.000,00 (duemila/00) pari al 10% del capitale sociale,

- FAVIA Pietro per una quota di Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) pari al 14% del capitale sociale,

- BARCA Lorenzo per una quota di Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) pari al 14% del capitale sociale,

- d'AGOSTINO Riccardo per una quota di Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) pari al 14% del capitale sociale,

- FRACASSI Francesco per una quota di Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) pari al 14% del capitale sociale.

Si dà atto dai costituiti che di detto capitale in data 6 luglio 2004 presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Dipendenza di Bari - è stato versato il 25% (venticinque per cento) ai sensi dell'art. 2464 del Codice Civile come risulta

dalla ricevuta di deposito di Euro 5.000,00 (cinquemila/00)

rilasciata dal predetto Istituto in pari data.


D) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2004.

E) L'amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di 7 (sette) membri, che dureranno in carica fino a revoca o dimissioni.

A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

- d'AGOSTINO Riccardo, su costituito - Presidente
- FAVIA Pietro, su costituito - Consigliere
- FRACASSI Francesco, su costituito - Consigliere
- BARCA Lorenzo, su costituito - Consigliere
- CAMPISANO Carlo Gianluigi, su costituito - Consigliere
- BALDINI Francesco, nato a Bari il 14 novembre 1956 e residente in Bari alla Via Amendola n. 61 (cf: BLD FNC 56S14 A662I) - Consigliere
- GIANNELLI Gianvito, nato a Bari il 26 novembre 1960 e residente in Bari alla Via Melo n. 198 (cf: GNN GVT 60S26 A662X) Consigliere.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a ritirare dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Dipendenza di Bari - il 25% del capitale sociale versato dopo che la società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese.



F) Le spese del presente atto e dallo stesso dipendenti sono a carico della società precisandosi che l'importo globale approssimativo delle spese comprensive di tutte le tasse ed imposte ammonta ad Euro 2.000,00 (duemila/00).

G) Le norme relative al funzionamento della società sono regolate dagli articoli qui di seguito riportati, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Le costituite parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società di capitali del tipo "a responsabilità limitata" avente la seguente denominazione sociale:

"PLASMA SOLUTION s.r.l."

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Bari.

All'organo amministrativo è data facoltà di istituire altrove, anche all'estero, filiali, agenzie, unità locali e rappresentanze o sopprimerle; gli è data, altresì, facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 - SEDI SECONDARIE

L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie è devoluta alla competenza dell'Assemblea dei soci, che delibererà nelle forme previste per la modifica del presente statuto.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro soci.

Analogamente il domicilio degli amministratori, degli eventuali sindaci e revisore (allorché nominati) si intende quello da loro dichiarato all'atto della accettazione della nomina o quello da loro, successivamente, comunicato per iscritto agli uffici sociali.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

Conseguentemente ciascun socio ha diritto di recesso da esercitarsi nei modi e limiti di cui ai successivi articoli 12 e seguenti ma, in deroga al secondo comma dell'art. 2473 e seguenti del C.C., con un preavviso di un anno.


TITOLO II - OGGETTO - CAPITALE SOCIALE - EMISSIONE TITOLI DI

DEBITO - FINANZIAMENTO SOCI

ARTICOLO 6 - OGGETTO SOCIALE

L'oggetto della società riguarda essenzialmente ma non esclusivamente il trattamento via plasma dei materiali ed in particolare:

La ricerca, la ricerca industriale, lo studio, la progetta-



zione, lo sviluppo precompetitivo, l'installazione e la manutenzione di processi e tecnologie produttive innovative, lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'installazione e la manutenzione di macchinari, impianti, reattori ed apparati tecnici, nell'ambito di attività artigianali, industriali, sociali, di servizio e di ricerca, sia pubblici che privati; l'organizzazione e l'esecuzione di studi, il tutto sul territorio Nazionale, Comunitario e extracomunitario.

In via indicativa, ma non limitativa, la società svolgerà le seguenti attività:

lo svolgimento di studi e ricerche di processi e tecnologie produttive innovative per enti pubblici, privati ed aziende in genere;

la fornitura di servizi in genere alle imprese, ai privati ed agli enti pubblici e privati;

il trasferimento dei processi analizzati all'attività industriale e produttiva in genere;

la fornitura di consulenze tecnico specialistiche per l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi processi, nonché per l'ottimizzazione di quelli esistenti all'interno delle aziende clienti;

la fornitura di assistenza tecnica alle aziende clienti;

la ricerca industriale, la progettazione, lo studio, lo sviluppo precompetitivo di prototipi di macchine e/o di impianti nel settore del trattamento dei materiali ed in campo

ambientale;

la fornitura di consulenze tecniche nel settore ambientale in genere anche finalizzate all'ottenimento di certificazioni di qualità e di qualità ambientale, secondo i principi di normativa internazionale;

l'esecuzione di trattamenti di superfici e di materiali;

la consulenza in materia tecnica, economica, finanziaria, di marketing e legale, anche al fine dell'ottenimento di incentivi agli investimenti per le aziende clienti;

la fornitura di attività di rimodulazione e aggiornamenti on line dei processi forniti alle aziende clienti;


le attività di formazione e supporto allo sviluppo delle competenze professionali sia di lavoratori sia di persone in cerca di occupazione;

la progettazione, la promozione e la gestione di workshop, seminari, convegni;

l'organizzazione di collegamenti permanenti con il sistema formativo, le Università, gli Istituti di ricerca e gli studiosi, sulle tematiche di ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica;

l'organizzazione di collegamenti permanenti con il mondo produttivo, le aziende singole e tutte le associazioni di rappresentanza e di tutela delle aziende.

Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari tito-



li professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI DEI SOCI - LORO

PARTECIPAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI

Il capitale sociale è determinato in Euro 20.000,00 (euro ventimila/00).

La partecipazione di ciascun socio in società spetta allo stesso in misura proporzionale al conferimento effettuato, salvo che a tale conferimento venga attribuito, al momento dell'apporto, con decisione unanime di tutti i soci, un diverso valore che assegni ai soci, o ad alcuno di essi, una

diversa partecipazione all'esercizio dei diritti sociali,
tanto in difetto che in eccesso.

eventuali sovrapprezzi in denaro verranno imputati a riserva
disponibile.

possono essere conferiti in società, anche in sede di aumento
di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di
valutazione economica.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale
alla partecipazione di ciascuno di essi posseduta, così come
sopra determinata.


ARTICOLO 8 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - AUMENTO PARZIALE

SOTTOSCRIZIONE DI TERZI

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuo-
vi conferimenti in denaro e in natura) o a titolo gratuito
(mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi di-
sponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci
da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del
presente statuto ovvero in forza di decisione dell'Organo Am-
ministrativo.

In ipotesi di decisione dell'organo amministrativo, ai sensi
dell'art.2481 c.c., l'aumento potrà essere effettuato entro
il limite di Euro 20.000,00 (ventimila/00), ma non in offerta
a terzi estranei alla società.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere
attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non



sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione).

Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata A/R; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste inoperte; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481

bis, terzo comma, per il caso di sottoscrizioni parziali.

L'aumento del capitale sociale può anche essere deliberato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tal caso verrà meno per i soci il diritto di opzione ma il socio dissenziente avrà diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 C.C..

In caso di aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2491 ter C.C. con passaggio di riserva a capitale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ARTICOLO 9 - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

La riduzione del capitale sociale per esuberanza può essere eseguita anche mediante liberazione dei soci dagli ultimi versamenti cui si erano obbligati, ovvero, mediante rimborso ai soci di porzione del versamento a suo tempo effettuato, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, entro i limiti previsti dal numero quattro dell'art. 2463 C.C., e può essere eseguita soltanto in assenza di opposizione da parte dei creditori sociali nei tre mesi successivi al giorno dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

A seguito delle riduzioni, in qualsiasi modo eseguite, ciascun socio conserva i medesimi diritti sociali secondo il valore dell'apporto originariamente effettuato.

La riduzione del capitale per perdite, ivi compresa quella al di sotto del minimo legale, è regolata dagli articoli 2482/bis, 2482/ter e 2482/quarter del Codice Civile; in tal



caso può essere omissis il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati.

I soci hanno, comunque, diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

ARTICOLO 10 - EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

La società può emettere, ai sensi dell'art. 2483 C.C., titoli di debito da far sottoscrivere ad investitori professionali soggetti a vigilanza.

La decisione di emissione dei titoli potrà essere presa soltanto dai soci in sede assembleare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

E' vietata la emissione di titoli di debito da parte degli amministratori che, invece, saranno esecutori delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 11 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci potranno esequire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni fiscali, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni

di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero imputate a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione l'art. 2467 del cod. civ.


TITOLO III - RECESSO - ESCLUSIONE E MORTE

ARTICOLO 12 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'attività riguardante l'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma C.C. in ordine alla amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti



dalla legge.

I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma secondo C.C. (intrasferibilità della partecipazione, gradimento o altre condizioni e limiti che in concreto impediscano il trasferimento a causa di morte), ma in tal caso tale diritto non potrà essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Tale recesso sarà privo, comunque, d'efficacia quando la società revochi entro sessanta giorni una delle delibere come sopra previste dalla lettera a) alla lettera i) ovvero quando deliberi il suo scioglimento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di un anno.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ DEL RECESSO

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o nell'ipotesi di una causa diversa da deliberazione societaria, entro trenta giorni dalla sua conoscenza.

ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

In nessun caso la società potrà escludere il socio, neanche per giusta causa, fatta eccezione per l'ipotesi disciplinata

dall'art. 2466 del Codice Civile.

ARTICOLO 15 - MORTE DEL SOCIO


Nel rispetto della facoltà consentita dall'art. 2469 c.c. in caso di morte del socio, ai suoi eredi, legittimi o testamentari, spetta soltanto la liquidazione della quota, secondo le modalità di cui al successivo art. 16, salva la facoltà di continuare nel rapporto sociale, se i soci superstiti vi acconsentano.

In caso di più eredi i rapporti sociali saranno esercitati da un loro rappresentante comune finchè dura lo stato di comunione.

ARTICOLO 16 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota spettante al socio receduto o agli eredi del socio defunto dovrà avvenire a cura dell'organo amministrativo nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 C.C. terzo e quarto comma, tenuto conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso o del decesso del socio ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Tale liquidazione si intenderà tacitamente accettata qualora



gli aventi diritto non comunicano opposizione scritta, recapitata all'organo amministrativo medesimo entro trenta giorni.

In caso contrario la liquidazione dovrà avvenire in base a relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società. In entrambi i casi, comunque, il rimborso dovrà avvenire entro il termine massimo di centoottanta giorni da quando l'esercizio di tale diritto viene comunicato alla società e dal deposito della citata relazione.

Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci e da ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva partecipazione sociale, come pure da un terzo se accettato da tutti i soci.

In mancanza sarà eseguito, nell'ordine:

- 1) utilizzando le riserve disponibili;
- 2) riducendo il capitale ai sensi dell'art. 2492 C.C..

Qualora ogni altra via per il rimborso non risulti praticabile, la società dovrà essere messa in liquidazione onde il socio receduto o gli eredi del socio defunto dovranno attendere l'esito della liquidazione.

TITOLO IV - TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE -

PRELAZIONE - GRADIMENTO - ESERCIZI DEI DIRITTI SOCIALI

ARTICOLO 17 - CLAUSOLE DI PRELAZIONE E DI GRADIMENTO

La partecipazione sociale, o parte di essa, è trasferibile per atto tra vivi, tanto a titolo oneroso quanto a titolo

gratuito.

Tuttavia la quota non può essere ceduta, a titolo oneroso o a titolo gratuito a favore di soggetti diversi dal coniuge o dei parenti in linea retta per atto inter vivos, a pena di inefficacia del trasferimento nei confronti della società, se non sarà stata preventivamente offerta agli altri soci, che hanno diritto di prelazione, a parità di prezzo e condizioni.


Per l'esercizio della prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo raccomandata A/R all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità della cessione.

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con raccomandata A/R spedita (vale il timbro postale) entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta



giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata A/R da inviarsi (vale il timbro postale) entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento.

Se la prelazione sarà esercitata, nel termine sopra stabilito, da un socio, la quota offerta dovrà essere acquistata per l'intero da costui.

Ove all'acquisto concorressero, invece, più soci, la quota offerta si ripartirà in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascun concorrente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione e non spetta per la costituzione di pegno o di usufrutto; spetta, altresì, anche in caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al superiore art. 8.

La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione

da parte di tutti i soci.

Il diritto di prelazione spetta ai soci nel caso in cui il trasferimento avvenga a titolo di permuta, donazione e dazione in pagamento.

Ove nessuno dei soci esercitasse la prelazione, la quota potrà essere ceduta a terzi, ma il relativo trasferimento sarà inefficace nei confronti della società, che non provvederà all'iscrizione nel libro dei soci, se non si saranno verificati entrambi i seguenti eventi:


a) l'approvazione dei soci con le maggioranze e le modalità infra specificate;

b) la esibizione, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di approvazione, del documento di trasferimento, pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni, all'offerta scritta documentata ai fini dell'esercizio della prelazione.

A tal fine, la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire deve essere comunicata agli altri soci con raccomandata A/R.

Per l'approvazione, da adottarsi con decisione dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, dedotta la quota oggetto del trasferimento che, naturalmente, è esclusa dal voto.

In caso non venga assentito il gradimento, né esercitata la



prelazione, al socio spetta il diritto di recesso di cui al precedente articolo 12.

Qualora vengano trasferite quote di partecipazione alle quali erano stati attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o gli utili, (ovvero partecipazioni non proporzionali al conferimento), non saranno tenuti in conto e non potranno essere oggetto di trasferimento i suddetti diritti particolari talché la partecipazione del socio acquirente sarà limitata soltanto al valore del capitale effettivamente posseduto, salva per le partecipazioni non proporzionali al conferimento, l'eventuale rideterminazione del rapporto conferimenti-partecipazioni per tutti i soci.

ARTICOLO 18 - ISCRIZIONE LIBRO SOCI

La cessione della quota, potrà essere iscritta nel libro dei soci soltanto previa esibizione dell'atto di trasferimento autenticato da notaio e del documento comprovante l'avvenuto deposito nel registro delle imprese.

Il trasferimento, invece, a causa di morte potrà essere iscritto nel libro dei soci soltanto previa esibizione della documentazione di cui all'art. 7 del R.D. 29/3/1942 n. 239 (certificato di morte, copia del testamento, se esistente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da notaio attestante la qualità di erede o di legatario della quota).

TITOLO V - GESTIONE E CONTROLLI - AMMINISTRAZIONE E

RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 19 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

In deroga a quanto disposto dall'art. 2475 del codice civile, la società può essere amministrata non solo da soci, ma anche da soggetti estranei alla compagine sociale, secondo quanto, di volta in volta, sarà stabilito dalla decisione dei soci chiamati al rinnovo delle cariche.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

La nomina dei nuovi amministratori deve essere ratificata con decisione dei soci da adottarsi quindici giorni dalla nomina.


La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene scelto dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il consiglio di Amministrazione è convocato dal suo presidente che fissa un dettagliato ordine del giorno e ne coordina i lavori.

Egli deve, altresì, convocarlo con la massima tempestività o ogni qualvolta ne facciano istanza almeno due consiglieri, con l'onere per costoro di motivare tale richiesta con un dettagliato ordine del giorno.

Il presidente convoca, di norma, il consiglio con avviso raccomandato recapitato almeno otto giorni prima di quello pre-



visto per la riunione; soltanto in caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire almeno tre giorni prima ed il tal ipotesi anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica. In quest'ultimo caso, gli avvisi dovranno essere spediti ai recapiti (indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica) espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino da apposita annotazione nel libro decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del Territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta; tuttavia, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché ove ammesse le decisioni di aumento di capitale adottate ai sensi del superiore art. ottavo, saranno validamente deliberate con il voto favorevole dei 2/3 degli amministratori in carica.


Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio è di norma presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione. Soltanto in caso di sua assenza od impedimento, di volta in volta, verrà nominato un presidente ad hoc.

ARTICOLO 20 - GESTIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Fatte salve le materie riservate a norma di legge e del presente statuto alla competenza esclusiva dei soci, si stabilisce che la gestione della società è affidata, per tutti gli



atti tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione come pure per gli atti di disposizione, senza limitazione alcuna al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, tutta o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri.

L'Organo Amministrativo ha la rappresentanza generale della società; in particolare, la rappresentanza spetta al presidente del consiglio di amministrazione o ai consiglieri delegati, se nominati, ed in tali ipotesi soltanto entro i limiti delle deleghe.

Gli amministratori che operassero in dispregio delle limitazioni su indicate, si renderebbero responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza delle regole imposte loro col presente articolo e sarebbero passibili anche di eventuale revoca dall'incarico, pronunciata, su istanza di uno o più soci, dal giudice.

L'Organo Amministrativo può conferire a terzi, soci o non soci, procure per il compimento di singoli atti o per determinate categorie di atti.

ARTICOLO 21 - COLLEGIO SINDACALE

La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore con competenze e poteri stabiliti ai sensi di legge.

Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 2477

II e III comma C.C., sarà eletto il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dalla legge.

I Sindaci dureranno in carica tre esercizi sociali e saranno rieleggibili.

L'Assemblea che nominerà i sindaci ne fisserà anche il compenso.

TITOLO VI - COMPETENZA DEI SOCI - DIRITTO DI VOTO - ASSEMBLEA


QUORUM COSTITUTIVO - QUORUM DELIBERATIVO

ARTICOLO 22 - COMPETENZA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla loro competenza:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina e revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del Revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.



ARTICOLO 23 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 24 - ASSEMBLEA

Per le materie di cui ai nn. 4 e 5 del precedente articolo 23° o nelle altre ipotesi espressamente previste dal presente statuto o dalla legge, come pure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis C.C..

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea, mediante avviso spedito ai soci otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A/R, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dettagliato delle materie da trattare.

Detto avviso potrà anche contenere la previsione della seconda adunanza, per il caso che la prima non dovesse risultare valida, che non potrà, comunque, essere tenuta lo stesso

giorno della prima.


L'assemblea sarà, comunque, valida anche se non convocata con le modalità di cui sopra qualora partecipino, in proprio o per delega, tanti soggetti che rappresentino l'intero capitale sociale e vi siano presenti anche i componenti l'organo amministrativo, il collegio sindacale se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

In via subordinata amministratori e sindaci, possono non essere presenti, ma, in tal caso, devono, comunque, essere stati informati della riunione, e ciò dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale gli stessi dichiarino di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di loro assenza od impedimento l'assemblea provvederà, di volta in volta, alla nomina del suo presidente.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare, ivi compresa la regolare iscrizione al libro soci, nomina un segretario, anche non socio per la redazione del verbale, salvo che questo non sia redatto da notaio.

Il presidente regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i



risultati delle votazioni, dispone per la redazione del verbale relativo che deve essere sottoscritto dallo stesso e dal segretario o dal notaio.

Detto verbale dovrà contenere, anche in allegato, l'identità dei presenti, la quota di partecipazione di ciascuno di essi, il risultato delle votazioni, specificando l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le dichiarazioni di voto dei soci che ne facessero richiesta.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti della società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante non può farsi sostituire da altre persone.

La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori, né ai sindaci o al Revisore, se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questa.

ARTICOLO 25 - QUORUM COSTITUTIVO - QUORUM DELIBERATIVO

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati (anche a mezzo di semplice delega sottoscritta in calce allo

stesso avviso di convocazione) tanti soci la cui partecipazione, calcolata come previsto al precedente articolo settimo, V comma, rappresenti più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci la cui partecipazione rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale.

TITOLO VII - BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI


ARTICOLO 26 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centoottanta nei soli casi in cui la società sia tenuta alla redazione di un bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%



(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Possono essere distribuiti soltanto gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - REVOCA DI STATO DI LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 - SCIoglimento - LIQUIDATORI

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea, sempre con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetti la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dell'organo liquidativo, che in mancanza di sta-

tuizione in merito, saranno comunque regolati dall'art. 2489 del Codice Civile.

ARTICOLO 28 - REVOCA DI STATO DI LIQUIDAZIONE

Lo stato di liquidazione può essere revocato con le maggioranze previste dalla legge.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA


Le controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio di tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

I tre arbitri così nominati designeranno il Presidente.

In caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, sempre il Presidente del Tribunale di cui sopra.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni degli articoli 35 e 36



del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno il 75% del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Richiesto

io Notaio ho formato il presente atto scritto da persona di mia fiducia su nove fogli in pagine trentaquattro circa e del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano.

F/ti: Giovanni GIRONE - Carlo Gianluigi CAMPISANO - Mario BALDINI - Pietro FAVIA - Lorenzo BARCA - Riccardo d'AGOSTINO
Francesco FRACASSI - Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.